



seduta del 29/01/2018
delibera 85

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 174 LEGISLATURA N. X

DE/PN/SVM Oggetto: L.R. n. 11/03, art. 24 - Calendario regionale di pesca
0 NC - anno 2018

Prot. Segr.
86

Lunedì 29 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 11/03, art. 24 - Calendario regionale di pesca - anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare il Calendario regionale di pesca per l'anno 2018 ed il fac-simile del tesserino di pesca così come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

(Handwritten mark)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 11 - Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

MOTIVAZIONE

La L.R. 3 giugno 2003, n.11, "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne", stabilisce che la Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali di pesca, approvi il calendario regionale di pesca.

Sulla proposta di calendario piscatorio è stata appunto sentita la Consulta Regionale per la pesca nelle acque interne (costituita da tutte le associazioni piscatorie) nelle sedute tenutesi il 17 ottobre e il 29 novembre 2017, le quali hanno formulato osservazioni e proposte sia per quanto concerne le disposizioni comuni, sia per le differenti regolamentazioni territoriali. Le osservazioni e le proposte sono state in larga parte recepite nel testo definitivo che si propone di approvare.

Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero dei capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di approvare il Calendario regionale di pesca per l'anno 2018 ed il fac-simile del tesserino di pesca così come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Loredana Borraccini)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA
E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(dott.ssa Loredana Borraccini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone atto alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 44 pagine, di cui n. 40 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Deborah Graldi)



ALLEGATO A

CALENDARIO REGIONALE DI PESCA ANNO 2018
(*disposizioni comuni*)**Classificazione delle acque interne**

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- categoria C: acque popolate da ciprinidi.

Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti

Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata.

Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l'intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.

Inoltre è consentita la pesca a lancio con esca artificiale, con moschera e camolera con massimo di tre ami.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.

Acque di categoria C: attrezzi consentiti

Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con:

un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo ciascuna. Inoltre è consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami.

Solo ed esclusivamente per l'esercizio della pesca carp fishing in notturna è consentito l'uso di tre canne.

Nelle acque di categoria C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione. Con le seguenti massime quantità:

bigattino Kg. 2

granaglie Kg. 2

boiles Kg. 2

altre pasture Kg. 2 asciutti in 5 litri di pastura bagnata pronta all'uso.

OB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Limitatamente ai partecipanti alle attività agonistiche, autorizzate dalla Regione Marche - P.F.Caccia e Pesca nelle acque interne e per il solo orario di gara, sono consentiti l'uso e la detenzione di 2 kg di bigattini e 5 kg di pasture comprese le granaglie ovvero 2 kg di bigattini e 12 litri di pastura bagnata pronta per l'uso (corrispondente a circa 5 kg di pastura) comprese le granaglie;

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.

Specie e Misure di cattura consentite:

E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota	cm. 25 (in Acque di categoria A)
Trota	cm. 22 (in Acque di categoria B e C)
Trota "lacustre"	cm. 30
Coregone	cm. 30
Barbo	cm. 20
Cavedano	cm. 18
Tinca	cm. 30
Persico reale	cm. 18
Cefalo	cm. 20
Cheppia	cm. 25

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.

Per la Carpa comune (*Cyprinus carpio*), la Carpa erbivora o Amur (*Ctenopharyngodon idella*) e il Luccio (*Esox lucius*) è consentita unicamente la pesca no kill. a rilascio immediato del pesce vivo.

È fatto obbligo del rilascio immediato delle seguenti specie di interesse comunitario in tutti i tratti delle aste fluviali ricadenti nel territorio regionale:

- Barbo canino (*Barbus caninus*),
- Lasca (*Chondrostoma genei*),
- Savetta (*Chondrostoma soetta*),
- Vairone (*Leuciscus souffia*),
- Rovella (*Rutilus rubilio*),
- Cobite (*Cobitis taenia*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Periodi di pesca e relative modalità

La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati:

trote di tutte le varietà, a partire da un'ora prima della levata del sole di **domenica 25 febbraio 2018 ad una ora dopo il tramonto di domenica 7 ottobre 2018.**

La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:

- Coregone, 15 dicembre - 15 gennaio
- Luccio, 15 febbraio - 15 marzo
- Carpa, Tinca, 1° giugno - 30 giugno
- Persico reale, 1° marzo - 30 aprile
- Cheppia, 15 maggio - 15 giugno

In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle Acque di categoria A, il limite massimo di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 2 (due), la cui lunghezza deve superare i 25 cm..

Nelle Acque di categoria A e B, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi catturabili giornalmente, è fatto obbligo al pescatore di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria A e B è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche.

È obbligatorio l'uso del guadino nei tratti fluviali a regolamentazione no-kill (rilascio immediato del pesce vivo).

Per la pesca a spinning, esclusivamente nelle zone no kill e a rilascio immediato, l'apertura dell'amo non deve essere inferiore a 8 mm.

Per l'esercizio della pesca con tecnica di Carp-Fishing, ove autorizzato, è consentito l'utilizzo dei battellini radiocomandati e del natante per il posizionamento ed il rilascio di esche e pasture, ove consentito, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia, previo assenso degli enti gestori o dei proprietari, ad una distanza non inferiore a 40 metri da dighe e sbarramenti, fatte salve le disposizioni contenute nei calendari territoriali.

V

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Gare di pesca

Le competizioni piscatorie nelle acque interne potranno svolgersi solo dopo l'ottenimento di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne della Regione Marche rilasciate in base a quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2003.

Le Associazioni piscatorie nazionali, regionali e provinciali possono effettuare gare di pesca nei campi gara permanenti e/o temporanei individuati dalla Regione Marche previa presentazione di specifica domanda. La P.F. Caccia e pesca nelle acque interne si riserva di stabilire ulteriori deroghe e/o prescrizioni rispetto a quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2003 sulla base delle specifiche esigenze territoriali.

Tesserino di pesca

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R. 11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art. 25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati.

Il tesserino rilasciato dalla Regione Marche, conforme al fac-simile che segue in calce, è predisposto dalla stessa, la quale esige, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso un corrispettivo pari a € 5,00. Il ritiro del tesserino può essere effettuato presso gli uffici decentrati regionali di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino, o presso le Associazioni piscatorie che ne hanno fatto richiesta, muniti di licenza di pesca e ricevuta/copia di versamento di € 5,00

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n°368605, intestato a Regione Marche Servizi di tesoreria oppure sul seguente IBAN: IT 83 E 07601 026000 0000 0368605, indicando come causale: "cap. 1301020028/0 - L.R. 11/2003 - art. 25 e la sigla del rispettivo decentrato (es. AN per Ancona - AP per Ascoli Piceno - FM per Fermo - Mc per Macerata e PU per Pesaro-Urbino).

Si rammenta che la L.R. 11/03 dispone, all'art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alla Regione Marche presso gli uffici decentrati nel territorio, entro il 30 novembre 2018. La mancata riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro, così come stabilito dall'art.29, comma 1, lett.t bis) della L.R. 11/2003.

Sono esentati dall'obbligo del Tesserino di pesca sopra indicato coloro che esercitano la pesca solo ed esclusivamente in tratti fluviali adibiti a zone no-kill a rilascio immediato.

Divieti e Limitazioni

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di immettere nei corsi d'acqua la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- esercitare la pesca al gambero (*Austropotamobius pallipes*);
- esercitare la pesca allo scazzone (*Cottus gobio*);
- esercitare la pesca al granchio di fiume (*Patamon fluviatile*);
- esercitare la pesca alla lampreda padana (*Lampetra zanandrea*);
- esercitare la pesca all'anguilla;
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e dei bacini;
- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza;
- esercitare la pesca senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale;
- esercitare la pesca senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con la bilancia, la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche;
- effettuare gare di pesca in acque di categoria A.

Sanzioni

Per quanto non previsto nella parte generale del presente calendario piscatorio e nei calendari territoriali, si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11 e quelle previste eventualmente dalla normativa nazionale vigente.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n.11 e delle altre eventualmente previste dalla normativa nazionale vigente.

LB